

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di Succivo
(Provincia di Caserta)

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 – Ricezione delle istanze e comunicazioni al contribuente</i>	<i>5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto in sede di conversione con legge nr. 225 del 01/12/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché quelle pendenti emesse da parte del concessionario della riscossione ex art. 53 D.lgs 446/97.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate Comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 31/12/2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario o alla società in house, apposita istanza entro il **3 aprile 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quindici rate mensili oppure di sette rate bimestrali (a partire dal 31/07/2017), di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune (*o concessionario o società in house*) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Il contribuente debitore potrà decidere quali ingiunzioni ricomprendere nella definizione agevolata, rispetto a quelle ricevute, ed avrà quindi anche facoltà di scegliere l'annualità da definire all'interno della stessa ingiunzione qualora sia riferita a più anni d'imposta/tributi.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune (*o il concessionario o la società in house*) comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune (*o il concessionario..... o la società in house*), comunica entro il **31 maggio 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017 (31/07/2017);
- b) versamento in rate di pari importo: la prima entro il mese di luglio 2017 (31/07/2017) e l'ultima entro il mese di settembre 2018 (30/09/2018)

a secondo del numero di rate prescelto;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva oppure il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario..... o dalla società in house*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (*o il concessionario..... o la società in house*) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Ricezione delle istanze e comunicazioni al contribuente

Le istanze dovranno essere presentate:

1. Al protocollo del Comune indirizzate all'ufficio tributi;
2. All'indirizzo pec: affarigenerali.succivo@postecert.it

I contribuenti saranno contattati tramite invito recapitato all'indirizzo di riferimento, indicato nella domanda di adesione, oppure tramite pec al ritiro della documentazione una volta che l'ufficio tributi completerà l'istruttoria della pratica.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 recepito con Delibera di Consiglio Comunale n° del)

Il/La sottoscritto/a nato/a il
 a (Prov.....) codice
 fiscale in proprio (per persone fisiche);
 o in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

 codice fiscale P. IVA.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune (Prov.)

Indirizzo CAP.....

Telefono..... presso (indicare eventuale domiciliatario)
..... OPPURE alla casella
.....

PEC.....

II/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Succivo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

[illegible]

DICHIARA ALTRESÌ di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ **UNICA SOLUZIONE:** scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)

☐ Numero RATE (indicare se mensili o bimestrali) _____

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura prevista dalla legge e dal regolamento.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

☐ che assume l'impegno a **RINUNCIARE** ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

☐ **DICHIARA INFINE** sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data

Firma _____

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE (da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

☐ in proprio

☐ in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

.....

Delego/a il/la Sig./Sig.ra

☐ a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Il personale dell'Ufficio tributi

☐ allega copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

OPPURE

☐ attesta, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra
identificato/a mediante documento di riconoscimento
numero rilasciato da
in data

Data

.....

Nome, cognome e firma del dipendente addetto